

Milano



COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE

PG 858826/2011

Del 29/11/2011

DIRETTORE CENTRALE

A20: ORD.SIND. 108/2011

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE

PG 858826/2011

Del 29/11/2011

DIRETTORE CENTRALE

(S) SEGRETARIO GENERALE

29/11/2011

Atti del Comune

Direzione Centrale Mobilità Trasporti Ambiente

COMUNE DI MILANO
DC MOBILITÀ, TRASPOR

PG 858826/2011

Del 29/11/2011

DIRETTORE CENTRALE

(S) PROT. SEGRETERIA GEN

29/11/2011

Protocollo

Milano, 29 novembre 2011

COMUNE DI MILANO
SEGRETERIA GENERALE

PG 858826/2011

Del 29/11/2011

DIRETTORE CENTRALE

(S) PROT. DC MOBILITÀ, T

29/11/2011

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI MILANO IN ACCORDO CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI MILANO

IL SINDACO

Rilevato che in data 28 novembre 2011 è stata accertata e dichiarata la condizione di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10 per 15 giorni consecutivi in gran parte delle centraline di rilevamento situate all'interno del territorio della Provincia di Milano;

Considerato che nonostante le misure adottate, sia di carattere strutturale che di tipo emergenziale, nell'anno in corso si sono già registrati in gran parte delle centraline di rilevamento situate all'interno del territorio della Provincia di Milano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 28 novembre 2011, più di 100 giorni di superamento della soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo di PM 10;

Considerato che studi epidemiologici condotti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in collaborazione con APAT e con le ARPA interessate, stimano che il persistere delle alte concentrazioni degli inquinanti PM10, NO2 e ozono si rivelano pregiudizievoli per la salute comportando complicità per l'apparato respiratorio e cardiovascolare;

Ritenuto pertanto opportuno, per la tutela della salute pubblica, adottare un piano emergenziale con l'obiettivo di abbassare le soglie di criticità prevedendo misure maggiormente restrittive rispetto a quelle in vigore;

Viste le decisioni assunte al Tavolo di Coordinamento dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Milano, indetto dal Presidente della Provincia di Milano e dal Sindaco del Comune di Milano il 28 novembre 2011;

Viste le ordinanze sindacali n° 94/2011 del 18 ottobre 2011 e n° 107/2011 del 27 novembre 2011

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992 n° 285 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 " Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";



Visto il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.”

Visto l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Milano;

ORDINA

Per i giorni di mercoledì 30 novembre, giovedì 1, venerdì 2, lunedì 5 e martedì 6 dicembre 2011 l’entrata in vigore delle seguenti misure:

a) divieto di circolazione ai veicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:

- veicoli trasporto persone dalle ore 8:30 alle ore 18:00,
- veicoli trasporto cose dalle ore 7:30 alle ore 10:00.

Sono esclusi e derogati dalla limitazione alla circolazione di cui al presente provvedimento i veicoli già esclusi e derogati dall’allegato 1 alla DGR n° 7635 dell’11 luglio 2008 e dall’allegato 1 alla DGR n° 9958 del 29 luglio 2009

b) riduzione del valore massimo delle temperature dell’aria nelle unità immobiliari di cui all’art. 4 ,c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 di 1 grado centigrado fatta eccezione per gli edifici rientranti nelle categorie di cui all’art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

- E. 1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
- E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani
- E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
- E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido;



c) divieto di uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici appartenenti alla categoria E5 di cui all'art.3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte;

AVVERTE CHE

- Restano in vigore le disposizioni di cui al punto 2 dell'ordinanza sindacale n° 94/2011 del 18 ottobre 2011;
- previa valutazione dell'efficacia del presente provvedimento assunto su scala provinciale, e comunque entro il periodo di sospensione stabilito nell'ordinanza sindacale n° 107/2011 del 27 novembre 2011, verrà assunta definitiva decisione in merito alle disposizioni di cui al punto 3 dell'ordinanza sindacale 94/2011;

AVVERTE ALTRESÌ CHE

- l'inosservanza delle misure di cui al punto a) della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7, comma 13 bis del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 155 ad Euro 624;
- l'inosservanza dei punti b) e c) della presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di Euro 500 con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;
- i veicoli derogati e comunque non soggetti ai divieti della presente ordinanza sono tenuti al rispetto delle discipline viabilistiche vigenti sul territorio del Comune di Milano, la cui violazione sarà sanzionata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada).

AVVISA CHE

Ulteriori deroghe a quanto previsto nel presente provvedimento potranno essere autorizzate in caso di eccezionale e documentata evidenza dal Comandante della Polizia Locale, sentito il Direttore Generale.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale curerà l'osservanza delle presenti prescrizioni.



Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n° 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

IL SINDACO

Il Responsabile del procedimento
Direttore Centrale Mobilità Trasporti Ambiente
Arch. Filippo Salucci